

DIRITTO PENALE E INGEGNERIA SIMBOLICA: I LIMITI DELLA PROPOSTA DI UN NUOVO DELITTO DI FEMMINICIDIO E LE ESIGENZE DI TUTELA EFFETTIVA ^(*)

di Vincenzo Mongillo

Il contributo esamina criticamente la proposta di introdurre nel codice penale italiano un nuovo delitto autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.), con particolare riferimento al disegno di legge n. 1433. Dopo aver ricostruito le origini culturali della nozione di femminicidio, l'autore mette in luce le criticità definitorie e le difficoltà probatorie connesse a una tipizzazione penale fondata su nozioni socio-criminologiche vaghe e difficilmente verificabili in giudizio. Si sottolinea come l'ordinamento italiano disponga già di un severo apparato repressivo per gli omicidi di donne e si sollevano dubbi sull'efficacia deterrente di ulteriori inasprimenti punitivi. In conclusione, si auspica un modello d'intervento più incisivo, incentrato sulla prevenzione culturale, sulla protezione effettiva delle vittime e sulla formazione qualificata degli operatori, anziché su un simbolismo penale tanto enfatico quanto poco funzionale.

SOMMARIO: 1. Il recente d.d.l. in tema di femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne. – 2. Genealogia e retroterra culturale del concetto di “femminicidio”. – 3. Il femminicidio come problema criminologico: dati e rilievi empirici. – 4. Il farraginoso e già severo apparato repressivo vigente. – 5. Analisi della nuova fattispecie prevista nel d.d.l.: struttura e questioni teorico-applicative. – 5.1. Tassatività e verificabilità processuale del movente di genere: uccidere una donna “in quanto donna”. – 5.2. L'intento repressivo dei diritti della vittima: criticità definitorie e attuative. – 5.3. Il principio di uguaglianza e il rischio di disparità selettiva. – 5.4. Il contesto internazionale e comparato: assenza di obblighi di introduzione di un delitto autonomo di femminicidio e modelli alternativi. – 6. Conclusioni: oltre il simbolismo penale, per una tutela concreta ed efficace.

1. Il recente d.d.l. in tema di femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne.

Il disegno di legge n. 1433 affronta una problematica di alto impatto sociale e giuridico, ponendosi l'obiettivo di rafforzare la risposta dell'ordinamento a

^(*) Il presente contributo riproduce, con limitate integrazioni e adattamenti, l'intervento svolto in occasione dell'audizione dinanzi alla Seconda Commissione Giustizia del Senato, il 27 maggio 2025, sul disegno di legge n. 1433 (Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne).

manifestazioni di prevaricazione e violenza contro le donne e di assicurare una protezione effettiva alle vittime.

In tale prospettiva, anche alla luce degli input rivenienti dalle fonti internazionali, il testo propone un intervento articolato che si sviluppa su più piani – sostanziale, processuale, penitenziario, istituzionale – e si caratterizza per la pluralità degli strumenti adottati.

Tra le misure principali spiccano l'introduzione di un nuovo delitto di femminicidio, l'estensione di analoghe aggravanti per taluni reati riconducibili al c.d. "codice rosso", nonché una serie di disposizioni in materia procedurale e organizzativa, nell'ottica di un approccio composito tra prevenzione, tutela e intervento repressivo. Si prevedono, in particolare: l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di "codice rosso"; specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio; restrizioni all'accesso ai benefici penitenziari per gli autori dei detti reati; l'attribuzione alle vittime del diritto a essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato a seguito di concessione di misure premiali; il riconoscimento alla vittima della facoltà di esprimere un parere, sia pure non vincolante, in caso di richiesta di patteggiamento; norme di favore in materia di condanna al risarcimento; ecc. È inoltre utilmente previsto il rafforzamento della formazione specialistica dei magistrati in materia di violenza di genere.

La proposta di inserire un nuovo delitto di femminicidio nel codice penale italiano (art. 577-*bis* c.p.) rappresenta, sul piano sostanziale, la novità più rilevante del disegno di legge, destinata verosimilmente a catalizzare l'attenzione mediatica e dell'opinione pubblica. Essa s'inserisce in un contesto in cui la violenza contro le donne, a livello sociale, continua a destare allarme e richiesta di intervento, anche in termini legislativi.

Tuttavia, proprio per la sua importanza simbolica, tale opzione reclama un vaglio rigoroso, sotto il profilo della sua tenuta teorica, giuridico-sistematica e – prospetticamente – applicativa.

2. Genealogia e retroterra culturale del concetto di "femminicidio".

Nessuna fattispecie penale nasce *in vitro* o come prodotto asettico: ciascuna prende forma e si plasma su un determinato retroterra culturale, sociale ed esperienziale, da cui trae significato, finalità e contenuti, concorrendo a fondarne la legittimazione.

A tal fine, giova rammentare, in premessa, che la nozione di "femminicidio" affonda le sue radici nell'ambito socio-antropologico e criminologico, e si è progressivamente sviluppata a partire dai contributi pionieristici di alcune studiose – generalmente inquadrare nell'alveo del pensiero femminista – tra le quali spiccano Diana E. H. Russell e Marcela Lagarde¹.

¹ Ampi dettagli in B. SPINELLI, *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, 2008.

Russell, sociologa e femminista sudafricana naturalizzata statunitense, definì – in una fase più avanzata della sua elaborazione teorica – il *femicide* come “the killing of females by males because they are female” (“l’uccisione di donne da parte di uomini in quanto donne”, ossia in ragione del loro essere donne), descrivendolo come espressione di una cultura misogina e di una struttura sistemica e patriarcale della violenza, e distinguendolo così dall’omicidio “comune” privo di tale connotazione di genere².

Dal canto suo, la Lagarde, antropologa, attivista e successivamente parlamentare messicana, ha esteso il concetto parlando di *femminicidio* come “forma estrema di violenza di genere” e manifestazione di una sistematica violazione dei diritti umani delle donne, con un coinvolgimento omissivo dello Stato. Per questa studiosa, dunque, il femminicidio include non solo l’uccisione, ma anche l’impunità istituzionale, la tolleranza sociale e la corresponsabilità dello Stato, specialmente in contesti spaventosi come quello di Ciudad Juárez, una città situata al confine tra Messico e Stati Uniti, che, a partire dagli anni ’90, divenne teatro di una serie impressionante di omicidi e sparizioni di donne, con gravi inerzie collusive degli apparati pubblici.

Nei Paesi dell’America Latina – dal Messico al Perù, dal Cile all’Argentina, dal Guatemala alla Costa Rica, ecc. – l’indirizzo culturale formatosi attorno alla nozione di *femminicidio* ha avuto un impatto diretto sull’evoluzione legislativa, determinando l’introduzione di figure autonome di reato o di aggravanti speciali volte a contrastare l’elevata incidenza delle uccisioni femminili. Al riguardo, la poliedricità di significati assunta da tale categoria giuridica trova un suo riflesso anche nell’articolazione delle norme incriminatrici.

Tipica di questa impostazione è pure la convinzione che il riconoscimento espresso del fenomeno in sede penalistica costituisca un passaggio imprescindibile per incrinare l’ordine sistemico della violenza patriarcale e per innescare un processo di trasformazione culturale e istituzionale.

In tale prospettiva, si valorizza il ruolo simbolico della norma penale non soltanto come strumento di prevenzione generale, ma anche come veicolo di affermazione valoriale e di promozione del cambiamento sociale³. L’introduzione di una fattispecie

² D.E.H. RUSSELL – R. A. HARMES (eds.), *Femicide in Global Perspective*, 2001, p. 3. Precedentemente, nel celebre libro collettaneo curato da D.E.H. RUSSELL – J. RADFORD (eds.), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, New York, 1992, p. XI, il *femicide* era stato definito come «the misogynist killing of women by men». Il termine – come raccontato più volte dalla stessa Russell – fu da lei impiegato la prima volta nel 1976, nel corso di un’audizione al *Tribunal international des crimes contre les femmes*, un tribunale d’opinione tenutosi dal 4 all’8 marzo 1976 a Bruxelles.

³ In questa dimensione sembra collocarsi la posizione favorevole al nuovo delitto di P. DI NICOLA TRAVAGLINI, [Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere](#), in questa *Rivista*, 2 maggio 2025. Anche F. MENDITTO, [Riflessioni sul delitto di femminicidio](#), *ivi*, 2 aprile 2025, ritiene che il nuovo reato sia uno strumento necessario per riconoscere la specificità del fenomeno e orientare culturalmente la società, così rafforzando la prevenzione e la repressione della violenza contro le donne. Da ultimo, C. PECORELLA, [Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio](#), *ivi*, 2 giugno 2025, pur riconoscendo le difficoltà tecniche e le ambiguità insite nel testo governativo (definito «pasticciato e sovrabbondante»), ha sostenuto che l’introduzione di un’autonoma fattispecie di femminicidio potrebbe, nondimeno, rafforzare la tutela delle donne e migliorare la capacità di risposta dell’apparato istituzionale alla violenza di genere, contribuendo ad accrescere la visibilità del fenomeno, a facilitarne la rilevazione statistica e ad orientare l’autorità giudiziaria verso una

incriminatrice specifica risponderebbe così all'esigenza di *de-normalizzare* la violenza contro le donne, interrompendo dinamiche d'invisibilità e sottovalutazione del fenomeno e sollecitando, nel contempo, una maggiore consapevolezza collettiva e visibilità politica del problema.

Sul piano scientifico, tale visione – nei suoi profondi riverberi anche nel contesto italiano – è oggetto di critica da parte di letture alternative, che ne contestano la natura ideologica. Secondo tali prospettive, il concetto di femminicidio costituirebbe una narrazione semplificata e parziale, imposta in modo egemonico nel dibattito pubblico, che tende a ricondurre la complessità delle dinamiche violente a un unico paradigma esplicativo di tipo patriarcale. In questa prospettiva, si rischierebbe di oscurare o marginalizzare una pluralità di fattori psicosociali e relazionali, spesso determinanti nella genesi e nelle concrete manifestazioni della violenza contro le donne⁴.

Peraltro, il polimorfismo del fenomeno è emerso progressivamente anche nella sua comprensione empirica, facendo affiorare – negli studi in materia – una classificazione differenziata delle ipotesi di femminicidio. In particolare, la letteratura criminologica e i rapporti internazionali hanno identificato almeno tre principali categorie: 1) femminicidio “intimo”, commesso da partner o ex partner della vittima, spesso in situazioni di controllo, possesso o rifiuto; 2) femminicidio “familiare”, perpetrato da altri membri della famiglia (padre, fratello, figlio), all'interno di dinamiche patriarcali o di dominio domestico; 3) femminicidio “non intimo” (o non relazionale), riconducibile ad autori estranei alla sfera affettiva della vittima, e talvolta connesso a violenza sessuale, tratta o prostituzione forzata, dinamiche di criminalità organizzata, delitti viziati da una concezione patriarcale del disonore e più in generale legati a contesti sociali e culturali in cui la vita della donna viene svalutata in quanto tale⁵.

A prescindere dalle riserve che, nell'ottica del diritto penale liberale, solleva l'impiego dello strumento penale come mezzo di affermazione valoriale e di ingegneria simbolico-politica, è evidente che la controversia culturale intorno alle cause del fenomeno e la variabilità definitoria del concetto di femminicidio contribuiscono, da un lato, alla sua intrinseca indeterminatezza e, dall'altro, alla pluralità di soluzioni

più consapevole considerazione delle dinamiche di genere nei casi di omicidio aventi per vittime le donne.

⁴ Cfr., ad es., D. BANDELLI – G. PORCELLI, *'Femminicidio' in Italy: A critique of feminist gender discourse and constructivist reading of the human identity*, in *Current Sociology*, 2016, 64(7), p. 1071 ss.

⁵ Si parla anche di femminicidio “trasversale”, per significare l'omicidio perpetrato ai danni dei figli della donna o di un suo stretto familiare allo scopo di causarle dolore insopportabile”. La Convenzione di Istanbul del 2011, che non fa riferimento di per sé al femminicidio (anche per la sua datazione), ma si concentra sulle diverse forme di violenza (art. 3), distingue tra “violenza nei confronti delle donne” («una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»), “violenza domestica” («tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»), e “violenza contro le donne basata sul genere” («qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»).

legislative adottate. Ciò si osserva anche in ordinamenti con una consolidata esperienza in materia, come numerosi Paesi dell'America Latina, e, più recentemente, in alcuni contesti europei (Croazia, Malta, Cipro).

Si può dunque affermare, in via preliminare, che la figura di reato ipotizzata condivide con molti concetti sociali e criminologici contemporanei, di per sé fluidi e complessi, la difficoltà di tradurli in fattispecie penali sufficientemente chiare, definite e agevolmente applicabili in sede giudiziaria. Una tale problematicità riflette, in ultima analisi, il noto divario strutturale tra il linguaggio aperto delle scienze sociali e l'esigenza, propria del diritto penale, di formulazioni tipiche, tassative e prevedibili.

3. Il femminicidio come problema criminologico: dati e rilievi empirici.

La prima riserva che solleva l'introduzione del nuovo delitto di femminicidio riguarda la sua effettiva necessità sul piano criminologico.

Secondo i dati ufficiali ISTAT, in Italia nel 2023 sono stati registrati 334 omicidi volontari, di cui 117 con vittime femminili (35%). Di queste, 63 sono state uccise da partner o ex partner e altre 30 da familiari, per un totale di 93 donne uccise in ambito familiare o affettivo. L'ISTAT stima che il numero dei femminicidi sia stato pari a 96, ovvero l'82% del totale delle donne uccise. In Italia, comunque, il tasso complessivo di omicidi è tra i più bassi in Europa (0,57 per 100.000 abitanti), e il tasso specifico per le donne è pari a 0,39, contro lo 0,75 per gli uomini.

In prospettiva comparata, basti considerare che negli Stati Uniti si sono contati nel 2021 oltre 1.800 omicidi di donne da parte di partner o ex partner, mentre in America Latina, secondo i dati ufficiali della Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi (CEPAL), nel 2022 almeno 4.050 donne sono state vittime di *femicidio* in 26 Paesi e territori della regione, con tassi di femminicidio per 100.000 donne pari a: Honduras: 6,0; Repubblica Dominicana: 2,9; El Salvador: 1,6; Uruguay: 1,6; Bolivia: 1,8⁶. Nel 2022, in Argentina si sono registrati 301 casi registrati (tasso pari a 1,3 per 100.000 donne)⁷, in Cile 43 casi consumati (0,4 per 100.000) e in Perù 92 casi (con un tasso di 0,9)⁸.

I numeri, quindi, non sembrano lasciare adito a fraintendimenti. Il confronto con i dati comparati mostra come, in Italia, non si possa parlare, sotto il profilo quantitativo, di una vera e propria emergenza criminale. Ferma restando la gravità intrinseca e il grande dolore che ogni perdita di vita inevitabilmente comporta, nonché la necessità di rivestire del massimo disvalore sociale fatti così gravi, le statistiche alimentano il dubbio degli studiosi delle discipline penalistiche secondo cui la forte attenzione dell'opinione pubblica nei confronti del fenomeno possa essere, almeno in parte, il prodotto di

⁶ www.cepal.org/es/comunicados/2022-al-menos-4050-mujeres-fueron-victimas-femicidio-o-feminicidio-america-latina-caribe

⁷ Dati in: *Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina* (RNFJA), Corte Suprema de Justicia de la Nación.

⁸ Dati raccolti dal Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

campagne mediatiche a forte carica emotiva, talvolta caratterizzate da una narrazione selettiva e scarsamente problematizzata della complessità del reale.

Sul piano statistico generale, ad ogni modo, è possibile parlare di un andamento “viscoso”, vale a dire restio a decrescite o crescite significative, a differenza di altre tipologie di omicidi come quelli legati al crimine organizzato, fortemente calati dopo gli anni '90.

Per altro verso, potrebbe osservarsi che la reattività della collettività italiana, specie rispetto a eventi luttuosi che colpiscono giovani donne in ambito affettivo, riflette un mutamento culturale già in atto, che considera – giustamente – sempre più intollerabile la violenza maschile sulle donne.

Ad ogni modo, a noi pare che, se le condotte da contrastare sono effettivamente espressione di dinamiche di dominio e controllo di matrice patriarcale, la risposta dovrebbe essere anzitutto di natura culturale. Invece, la proposta legislativa mira a offrire, *in primis*⁹, una risposta penalistica – anche di tipo simbolico – a una domanda di riconoscimento pubblico della gravità del fenomeno.

4. Il farraginoso e già severo apparato repressivo vigente.

Che la proposta normativa abbia una forte valenza simbolica emerge, anzitutto, dal fatto che l'ordinamento vigente già dispone di un apparato repressivo particolarmente severo, in grado di intercettare la maggior parte delle condotte comunemente riconducibili, in senso lato, alla nozione di femminicidio.

Da un punto di vista generale, per quanto concerne l'entità della reazione punitiva, studi empirici consolidati sulla c.d. funzione general-preventiva della pena attestano che ulteriori inasprimenti sanzionatori difficilmente potrebbero sortire un autentico effetto deterrente, in un contesto in cui le pene previste sono già elevatissime e le condotte tipiche dei femminicidi si consumano, sovente, in uno scenario emotivo e relazionale che esclude ogni ponderazione razionale delle conseguenze giuridiche. È quantomeno ingenuo o illusorio ritenere che chi si appresta a commettere un crimine di tale gravità consulti preventivamente il codice penale e si lasci trattenere dalla minaccia dell'ergastolo. Anzi, quanto più l'atto è efferato e patologico, tanto meno l'apparato sanzionatorio può esercitare un'effettiva funzione inibitoria.

Tale considerazione trova riscontro anche nell'esperienza di diversi ordinamenti sudamericani, quello argentino ad esempio, nei quali l'introduzione di un reato autonomo di femminicidio punito con l'ergastolo, o di forti aggravamenti di pena, non ha condotto a una flessione statisticamente significativa degli omicidi di donne.

V'è da considerare, peraltro, pure la frequenza dei casi di femminicidio-suicidio, che anche in Italia rappresentano una quota rilevante del fenomeno (tra il 27% e il 34% secondo le rilevazioni più recenti¹⁰): l'uccisione della partner è spesso seguita dal

⁹ «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi...».

¹⁰ Cfr. www.osservatoriodiritti.it/2023/10/27/femminicidi-2023-in-italia

suicidio dell'autore, segno evidente, in questi casi, dell'inutilità della minaccia penale quale strumento di contenimento. Quando la violenza si intreccia con dinamiche psicologiche di perdita di controllo dell'autore sulla vittima, la pena giunge come una diga tardiva, innalzata quando il fiume è ormai già straripato. La risposta, dunque, più che nella creazione di nuove fattispecie incriminatrici dal forte impatto simbolico, dovrebbe orientarsi verso interventi strutturali, fondati su analisi criminologiche empiricamente fondate, su politiche di prevenzione reale e situazionale e su un cambiamento culturale profondo, che richiede processi costanti e di lungo corso che partono dalla scuola e dalla società, passando per le famiglie dei potenziali aggressori e delle potenziali vittime.

Quanto al diritto positivo vigente, ad attestare la già spiccata severità, è il fatto che l'omicidio (art. 575 c.p.) di una donna legata da vincoli familiari o affettivi all'autore è già punito con l'ergastolo, considerate le circostanze aggravanti previste dall'art. 577 c.p. In particolare, il comma 1, n. 1, prevede la pena massima per l'omicidio commesso «contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva». Analoga risposta si applica in presenza di premeditazione, uso di mezzi insidiosi, o in concorso con aggravanti generiche quali l'abuso di relazioni domestiche o la minorata difesa della vittima (art. 61, nn. 1 e 4 c.p.), oppure ancora quando il fatto è commesso in occasione della commissione di vari delitti, come maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto (art. 583-*quinqies* c.p.), atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) o altri gravi reati che pure possono assumere rilievo in un contesto familiare o di coppia (art. 576, comma 1, nn. 5 e 5.1. c.p.). Si aggiunga, ancora, che in giurisprudenza sta emergendo un indirizzo – plausibile sul piano assiologico – che riconosce le relazioni affettive e i motivi legati al controllo o alla gelosia come abietti o futili sì da comportare la pena dell'ergastolo ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 4 c.p.¹¹.

Pertanto, il quadro normativo italiano già commina l'ergastolo nei casi che la letteratura criminologica riconduce al cosiddetto femminicidio intimo, ossia l'uccisione della partner, della convivente o di una persona con cui l'autore ha una relazione affettiva significativa.

Qualora il legame affettivo sia venuto meno – come nel caso del coniuge divorziato o l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, o comunque di relazione affettiva terminata – l'ordinamento assicura comunque un trattamento sanzionatorio di estrema severità, vale a dire la reclusione da ventiquattro a trenta anni, salve le aggravanti che possono comunque comportare l'ergastolo.

¹¹ Da ultimo, Cass. pen., sez. I, 4 ottobre 2024, n. 41873, in *Dir. pen. proc.*, 2025, n. 2, p. 169, Osservatorio a cura di F. ROCCHI: sussiste l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia si manifesti nell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale; in tal caso l'aggravante è anche compatibile con il dolo d'impeto (nel caso in esame, il movente omicida è stato individuato nel sentimento di frustrazione e rivalsa dell'imputato, che viveva la nuova relazione della ex moglie come una lesione alla propria autostima). Si ricorda che anche l'aver agito con crudeltà (art. 61, n. 4, c.p.) comporta la pena dell'ergastolo (art. 577, comma 1, n. 4, c.p.).

Quelle appena considerate rappresentano, nel complesso, le ipotesi criminologicamente più ricorrenti e significative, poiché si collocano in contesti di marcata vulnerabilità della vittima. In tali scenari, la violenza omicida può sovente affondare le proprie radici in motivazioni di matrice maschilista, come il rifiuto della donna di iniziare o proseguire una relazione affettiva; ma non di rado essa è anche il prodotto di dinamiche psicologiche e relazionali complesse e articolate, che sfuggono a ricostruzioni monocausali di tipo culturale, centrate esclusivamente sul patriarcato e sulla dominazione maschile.

Merita un cenno, con riferimento alla situazione *de lege lata*, l'impianto processuale, che appare parimenti rigoroso, giacché gli strumenti investigativi, procedurali e cautelari per il contrasto alla violenza contro le donne sono stati progressivamente potenziati a partire dalla legge n. 69 del 2019, nota come "Codice Rosso".

5. Analisi della nuova fattispecie prevista nel d.d.l.: struttura e questioni teorico-applicative.

Il nuovo delitto di femminicidio (art. 577-bis) è così formulato:

«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

Ciò che dovrebbe distinguere il femminicidio dall'omicidio comune, secondo l'impostazione sottesa alla nuova fattispecie, non è la condotta materiale di uccisione quanto la specifica motivazione soggettiva: l'odio o la discriminazione verso la vittima "in quanto donna", ovvero l'intento di reprimerne i diritti, la libertà o l'identità personale.

Da una prospettiva ispirata al pensiero femminista, l'omicidio della "donna perché donna" rappresenterebbe l'epifenomeno visibile di una trama più profonda: una struttura sistemica di disuguaglianza di genere e di rapporti di potere storicamente asimmetrici tra i sessi. Sebbene tali fattori latenti non costituiscano oggetto diretto di prova secondo l'attuale proposta normativa, essa potrebbe recepirne implicitamente la portata, dando voce sia a generiche istanze di inasprimento repressivo, sia – in termini culturalmente più connotati – a ciò che la teoria sociale da tempo identifica come disfunzione strutturale del patriarcato.

Tuttavia, se si guarda al c.d. femminicidio intimo – ossia quello perpetrato da partner, ex partner o soggetti legati alla vittima da una relazione affettiva – l'introduzione del nuovo reato rischia di duplicare previsioni già compiutamente presidiate dal sistema vigente, che, come si è visto, prevede l'ergastolo per varie condotte di violenza omicidiaria perpetrata contro donne, realizzate in presenza di aggravanti come, ad esempio, la premeditazione o la sussistenza di un vincolo familiare o affettivo (artt. 576 e 577 c.p.). Il rischio non è solo quello di una ridondanza normativa, ma anche di uno slittamento verso un diritto penale di natura soggettivistica e puramente espressiva, che rinuncia alla funzione di tutela per assolvere compiti di testimonianza politica ed esibizione di sensibilità per la sofferenza delle vittime.

Un simile scenario non è puramente teorico: esperienze straniere, come ad esempio quella messicana, mostrano come l'accumulo disordinato di previsioni penali sovrapposte abbia finito per incentivare i pubblici ministeri a privilegiare capi d'imputazione più semplici e di più agevole dimostrazione, attestati sull'omicidio comune (o su altre aggravanti dell'omicidio), svuotando di fatto le norme sul femminicidio della loro portata applicativa.

Il reale elemento di novità del nuovo delitto si ridurrebbe dunque all'incriminazione – anch'essa con pena dell'ergastolo – dei femminicidi che abbiamo sopra classificato come “non intimi”, cioè delle condotte letali commesse da soggetti estranei alla sfera relazionale della vittima, ma sorrette da un movente di genere, radicato in concezioni misogine della donna come soggetto da discriminare, controllare, ridurre al silenzio o punire.

Tuttavia, è proprio su quest'ultimo versante che emergono le maggiori criticità. La traslazione di una nozione sfumata e stratificata – quale quella di femminicidio nel pensiero sociologico e antropologico contemporaneo – nel rigido alveo del diritto penale, che esige tassatività e prova rigorosa degli elementi della tipicità penale, si rivela un'iniziativa estremamente problematica e incerta. Come dimostrano ancora una volta le esperienze latinoamericane, l'operazione rischia di arenarsi a cagione della distanza notevole tra la forza evocativa del simbolo e le esigenze stringenti della giurisdizione penale.

Sorgono, dunque, al riguardo forti tensioni con i principi fondamentali del diritto penale.

5.1. Tassatività e verificabilità processuale del movente di genere: uccidere una donna “in quanto donna”.

Sul piano della tassatività del precetto e quello correlato della verificabilità processuale, l'espressione contenuta nel disegno di legge – “atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna” – introduce nel diritto penale categorie di natura eminentemente socio-psicologica, difficili da circoscrivere con la chiarezza richiesta dal principio di legalità e ancora più refrattari alla verifica probatoria secondo i canoni del processo penale. Si tratta, infatti, di concetti che restano in larga parte indeterminati e che traslano nel giudizio penale l'esigenza di una ricostruzione interiore della

motivazione del reo. Verrebbero imposte, così, al giudice operazioni congetturali, per stabilire se l'azione letale sia effettivamente riconducibile a un sentimento discriminatorio verso la donna "come tale". L'ambiguità semantica insita nella locuzione prescelta apre la strada a letture giurisprudenziali disomogenee e potenzialmente arbitrarie.

Le difficoltà nel dimostrare in giudizio la sussistenza della "motivazione di genere" o dell'"odio/discriminazione" sono, di nuovo, confermate dall'esperienza di Paesi latinoamericani come, ad esempio, l'Argentina o il Guatemala. In questi contesti – pur in presenza di disposizioni incriminatrici formalmente severe – giudici e pubblici ministeri tendono a valorizzare, ai fini della qualificazione del fatto, fattori relazionali più agevolmente comprovabili (ad es. relazione affettiva pregressa, gelosia, controllo), con la conseguenza di un utilizzo marginale e residuale della specifica imputazione di femminicidio¹².

In prospettiva più generale, l'idea stessa di femminicidio inteso come omicidio di una donna "in quanto donna" non appare riferibile a una realtà criminologica omogenea e pienamente intellegibile. Non è agevole ipotizzare – o comunque dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio in un processo penale – che un uomo uccida una donna per il solo fatto di essere donna, nel senso proprio di un crimine d'odio generalizzato contro il genere femminile, capace di veicolare un "meta-messaggio" rivolto all'intera collettività¹³. Nei crimini d'odio, per qualunque tipo di discriminazione, l'individualità non ha rilevanza per l'aggressore e scompare dietro l'appartenenza a un gruppo minoritario, a un'etnia, a una confessione religiosa, ecc., come nel movente che caratterizza gli *hate crimes* aggravati ex art. 604-ter c.p. Nel caso dell'uccisione di una donna il discorso, di norma, cambia. Se qualcuno commette un c.d. femminicidio, l'individuo – il suo nome, volto, storia affettiva – conta eccome! Inoltre, è quasi banale rammentare che le donne non appartengono a una minoranza: rappresentano la metà della specie umana. Quindi, ferma l'estrema e intollerabile gravità del fenomeno che si vuole giustamente contrastare, trattare il femminicidio, sul piano penalistico, come se fosse una discriminazione nel senso classico del termine rischia di risultare fuorviante, giacché l'impalcatura della norma finirebbe per reggersi su una similitudine fragile, non sorretta da un'adeguata base empirico-criminologica, con le inevitabili ricadute applicative.

A queste difficoltà si aggiungono le incertezze definitorio-interpretative sul versante dell'identità di genere. La locuzione "in quanto donna" potrebbe infatti sollevare questioni rilevanti in relazione ai percorsi di transizione di genere riconosciuti dalla legge n. 164 del 1982 e alla lettura costituzionalmente orientata di tale normativa offerta dalla Corte costituzionale, che ha inteso l'identità sessuale come comprensiva non

¹² Per ampi riferimenti comparatistici, cfr. l'accurata indagine di E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale*, Napoli, 2017, p. 113 ss.; nonché, F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino, 2018, p. 76 ss.; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, Napoli, 2015, *passim*.

¹³ Obiezioni di questo tenore, con riferimento all'aggravante argentina, sono state autorevolmente mosse, ad es., da E.R. ZAFFARONI: www.perfil.com/noticias/politica/zaffaroni-y-la-violencia-de-genero-nadie-mata-a-una-mujer-por-ser-mujer-20150603-0025.phtml.

solo di elementi anatomici, ma anche psicologici e relazionali¹⁴. In tale prospettiva, non è affatto chiaro se la norma includa anche le donne trans o se richieda l'accertamento di uno status giuridico-formale di "donna", con evidenti ricadute sulla prevedibilità dell'applicazione e sul principio di eguaglianza.

5.2. L'intento repressivo dei diritti della vittima: criticità definitorie e attuative.

L'altra condizione prevista dalla norma, ossia che l'omicidio sia commesso "al fine di reprimere l'esercizio dei diritti, delle libertà o dell'espressione della personalità della vittima", pure solleva problemi sul piano della determinatezza, sebbene di diverso tenore.

Se interpretata estensivamente, la clausola rischia di assumere una valenza tautologica, in quanto ogni omicidio, per definizione, annienta irrimediabilmente i diritti e le libertà fondamentali della persona coinvolta in quanto vittima, rendendo quindi superflua – se non pleonastica – una simile specificazione.

Viceversa, nell'intento di circoscriverla, essa farebbe fatica a trovare un sicuro baricentro applicativo. Mancherebbe, infatti, un chiaro criterio discrezionale rispetto alla fattispecie generale di omicidio (art. 575 c.p.) e alle aggravanti già previste dall'ordinamento.

La disposizione, del resto, non esplicita se tali atti repressivi debbano essere comunque connessi a una motivazione di genere o a una condizione soggettiva della vittima "in quanto donna", rendendo ancora più ambigua la riconducibilità della condotta al paradigma del femminicidio.

La norma, a ben vedere, sembra compiere un passaggio problematico dalla logica della discriminazione di gruppo a una prospettiva individualizzata: l'omicidio incriminato, in questo caso, non è *contro le donne in quanto tali*, ma contro *quella* specifica donna, per impedire l'esercizio dei suoi diritti o l'affermazione della sua personalità. Se tale opzione può agevolare l'accertamento giudiziario, essa solleva però forti dubbi di coerenza costituzionale, poiché il diritto all'autodeterminazione è universale e appartiene a ogni essere umano, sicché a rigore non può giustificare un trattamento penalistico differenziato, fondato esclusivamente sulla condizione femminile o comunque sul genere della vittima.

5.3. Il principio di uguaglianza e il rischio di disparità selettiva.

L'introduzione di un reato autonomo di femminicidio, modellato sulla discriminazione di genere, solleva più ampie e generali questioni di coerenza sistemica e di eguaglianza di trattamento.

¹⁴ Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 221.

Infatti, il nuovo delitto prevede una tutela penalistica rafforzata solo per una specifica categoria di vittime – le donne – in quanto tali, distinguendole da altri soggetti potenzialmente esposti a violenze motivate da pregiudizi analoghi, come le minoranze etniche e religiose o le persone LGBTQ+.

Tale scelta normativa, se non inserita in una più ampia riforma organica che preveda una simmetrica protezione per tutte le vittime dei crimini d’odio (e segnatamente di omicidio), rischia di apparire parziale e in tensione con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione. In effetti, per alcune (soltanto) di queste categorie, come si è detto, il sistema penale attuale contempla unicamente l’aggravante comune dell’art. 604-ter c.p., senza prevedere fattispecie incriminatrici autonome.

Si profila così un’asimmetria nella protezione giuridica, che finisce per vestire di tutela penalistica rafforzata una sola categoria soggettiva, escludendo altri gruppi ugualmente vulnerabili.

In definitiva, in assenza di un disegno coerente e inclusivo, il reato di femminicidio rischia di incrinare il principio di universalità della legge penale, producendo un effetto di “protezione a geometria variabile” che mal si concilia con la stessa *ratio* generale degli *hate crimes*, le finalità antidiscriminatorie sottese all’intervento legislativo e le esigenze di uguaglianza/ragionevolezza/proporzionalità del sistema sanzionatorio.

5.4. Il contesto internazionale e comparato: assenza di obblighi di introduzione di un delitto autonomo di femminicidio e modelli alternativi.

Va anche considerato che né la Convenzione di Istanbul del 2011 né la nuova Direttiva europea del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica impongono agli Stati membri di introdurre un autonomo reato di femminicidio.

La Convenzione di Istanbul, in particolare, fornisce una definizione ampia di “violenza contro le donne” come “violazione dei diritti umani e forma di discriminazione”, la quale include qualsiasi atto di violenza fondato sul genere, ma lascia ai singoli ordinamenti interni la scelta degli strumenti repressivi da adottare.

A livello comparatistico emergono, invece, due modelli principali di risposta legislativa al fenomeno del femminicidio, ciascuno articolato in diverse sottovarianti.

Il primo modello, tipico di alcuni Paesi latinoamericani, prevede l’introduzione di una fattispecie autonoma di reato, secondo il paradigma che ora si vorrebbe importare anche in Italia. In alcuni ordinamenti tale incriminazione è circoscritta ai casi di femminicidio “intimo” (ossia all’uccisione di una donna da parte del partner o ex partner, come in Costa Rica o Cile fino alla riforma 2020). In altri contesti giuridici, invece, la tipizzazione assume un’estensione più ampia, ricomprendendo anche l’omicidio “di genere” non relazionale, ossia motivato da odio misogino o dalla volontà di colpire la vittima nella sua identità di donna, come, grossomodo, previsto nei codici penali di Paesi come il Guatemala (art. 132-bis) e il Messico (art. 325). In questi ultimi

casi, il *focus* normativo si sposta dalla relazione tra vittima e autore alla motivazione discriminatoria, ancorata a strutture di dominio patriarcale o a dinamiche di svalutazione sistemica della soggettività femminile. Ad ogni modo, il codice penale federale messicano presume l'esistenza del "motivo di genere" in presenza di determinati elementi fattuali – quali violenza sessuale, mutilazioni, minacce pregresse o esposizione pubblica del corpo – senza pretendere la prova diretta dell'intento discriminatorio. Tuttavia, proprio nei Paesi con legislazione più estensiva, si sono riscontrate sensibili criticità applicative dovute sia alle difficoltà probatorie, sia alla sovrapposizione con le fattispecie generali di omicidio, a cui abbiamo sopra accennato.

Il secondo modello, adottato da altri Paesi sudamericani (come l'Argentina: art. 80, nn. 1, 4, 11 c.p.), privilegia invece l'inserimento nel codice di circostanze aggravanti speciali per l'omicidio commesso contro il coniuge, l'ex coniuge o in un contesto di violenza di genere o relazionale, tendenzialmente evitando limitazioni asimmetriche della previsione alle sole donne. Non utilizzano la rubrica "femminicidio", ma ricorrono a una soluzione non dissimile, anche Paesi europei come Francia (omicidio del coniuge, convivente o partner, o legato al genere della vittima), Malta, Spagna (circostanza aggravante per "*razones de género*": art. 22, comma 4, c.p.), Austria, Svezia, ecc.

Il disegno di legge italiano n. 1433 combina questi due approcci, nella misura in cui prevede, accanto all'introduzione del nuovo art. 577-*bis* c.p., avente ad oggetto il delitto di femminicidio, una serie di aggravanti, fondate sui medesimi elementi finalistici ma riferite ad altri reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, lesioni gravi o gravissime, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione dell'aspetto della vittima, omicidio preterintenzionale, interruzione non consensuale della gravidanza, reati contro la libertà sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale.

In sintesi, la logica sottesa a questa impostazione appare dunque ibrida: da un lato si propone una tipizzazione autonoma per l'omicidio motivato da genere, dall'altro si valorizza lo strumento dell'aggravante per altre figure criminose.

Tenuto conto di tutte le perplessità manifestate, in via alternativa al modello di riforma prefigurato, si potrebbe almeno considerare un'altra opzione di portata generale, più accorta sotto il profilo sistematico. Ci riferiamo alla possibilità di qualificare la "motivazione di genere" come circostanza aggravante dell'omicidio (ed eventualmente di altri reati), piuttosto che come autonoma fattispecie incriminatrice¹⁵. Tale soluzione permetterebbe di evitare duplicazioni normative e consentirebbe un migliore allineamento con gli altri casi di *hate crimes* (si pensi all'art. 604-*ter* c.p.). Tuttavia, neppure questa soluzione sarebbe del tutto risolutiva rispetto alle criticità evidenziate, specie quelle legate alla difficoltà di provare in giudizio il movente discriminatorio quando in ballo sia l'uccisione di una donna "in quanto donna", nonché al rischio di disomogeneità nella tutela riservata alle diverse categorie "vulnerabili".

¹⁵ Il concetto di genere è definito dalla convenzione di Istanbul (art. 3, lett. c) in questi termini: «con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini».

In questa prospettiva, sarebbe comunque auspicabile un riordino e una revisione organica dell'intero sistema delle aggravanti dell'omicidio, in modo da ricomprendere con coerenza tutte le costellazioni casistiche di pari disvalore e, al tempo stesso, semplificare l'attuale quadro normativo, frammentario, pletorico e stratificatosi in modo caotico.

Si eviterebbe, così, di introdurre una fattispecie autonoma tendenzialmente ridondante, destinata a un'applicazione verosimilmente angusta o comunque problematica sul piano operativo. Una figura di reato potenzialmente esposta all'ulteriore paradosso – proprio sul versante simbolico – di determinare, per mere ragioni nominalistiche, un decremento solo apparente dei femminicidi nella contabilità statistica, rispetto a condotte che oggi vengono comunemente intese e riconosciute come tali.

6. Conclusioni: oltre il simbolismo penale, per una tutela concreta ed efficace.

È giunto il momento di tirare le fila e volgere alle conclusioni.

Il femminicidio, in senso lato, rappresenta oggi un problema grave, avvertito a livello sia globale che nazionale, e che richiede risposte articolate, sul piano tanto legale quanto, soprattutto, culturale.

La sua rilevanza simbolica e politica è indubbia, così come l'urgenza di prevenirne la diffusione attraverso politiche pubbliche efficaci.

Tuttavia, questa consapevolezza non può tradursi automaticamente in soluzioni normative che privilegino la reazione penale rispetto alla prevenzione strutturale.

L'inflazione legislativa e la continua estensione della sfera penale rischiano di illudere l'opinione pubblica con una risposta apparente, attribuendo al diritto penale la funzione impropria di lenire il senso di insicurezza sociale. Offrire alle donne colpite e segnatamente ai loro familiari una sorta di attestato simbolico di vittima di un crimine *ad hoc*, punito con la pena più grave che l'ordinamento commina, senza indagare in profondità e intervenire sulle reali cause della violenza, finirebbe per rivelarsi largamente sterile. È il paradosso del "simbolismo penale"¹⁶: creare fattispecie autonome, severe nella pena e solenni nel lessico, che tuttavia restano di solito inefficaci nella pratica, opache nell'accertamento e, in definitiva, poco coerenti con i cardini dello Stato di diritto.

Si finisce così per costruire cattedrali normative nel deserto sociale, confidando contro ogni evidenza che la gravità della sanzione basti a colmare i vuoti di prevenzione, protezione e cultura.

Alla prova dei fatti, inseguire la potenza evocativa del concetto di femminicidio sul piano politico-simbolico, senza confrontarla con i limiti che lo *ius puniendi* impone in

¹⁶ Fondare e articolate critiche in questa direzione anche in G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Il Foglio*, 13 mar 2025; M. DONINI, [Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già](#), in questa *Rivista*, 18 marzo 2025; D. PULITANO, *Femminicidio ed ergastolo*, in *Giur. pen. web*, 2025, 3.

termini di precisione, oggettività ed effettività, si esporrebbe all'effetto di trasformare il grido di denuncia collettiva in un simulacro normativo, destinato a perdersi nell'ombra di un ordito giuridico confuso e irrisolto.

In questa prospettiva, anche le indicazioni provenienti da fonti istituzionali sovranazionali – come l'EIGE (European Institute for Gender Equality) – raccomandano agli Stati membri di nominare e quantificare il femminicidio, al fine di prevenirlo meglio, ma non impongono la creazione di un reato autonomo. È un invito alla chiarezza analitica e alla raccolta di dati disaggregati; vorremmo dire, alla saggezza e non alla frenesia della proliferazione normativa.

Anche gli strumenti sovranazionali – come la già richiamata Convenzione di Istanbul e la recente Direttiva europea sulla lotta contro la violenza sulle donne –, lungi dall'imporre l'introduzione del reato di femminicidio, sollecitano una risposta integrata, che includa oltre all'armonizzazione penale, anche meccanismi di prevenzione, protezione delle vittime, formazione degli operatori e monitoraggio statistico.

In tale direzione si muove il modello spagnolo, che può essere considerato come riferimento virtuoso: pur non prevedendo una fattispecie autonoma di femminicidio, esso ha introdotto con la *Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género* un sistema integrato che riconosce la violenza maschile contro le donne come manifestazione strutturale della disuguaglianza di genere. Così, il sistema spagnolo affianca a una aggravante generale per “razones de género” (art. 22.4), una rete di protezione sociale e giurisdizionale, con giudici specializzati, corsie processuali prioritarie, raccolta sistematica dei dati tramite la *Delegación del Gobierno*, e soprattutto percorsi di sostegno personalizzati per le vittime. È un modello fondato sul principio di sussidiarietà del diritto penale e sulla consapevolezza che la repressione, da sola, è un colosso dai piedi d'argilla.

In questa luce, l'introduzione di un reato autonomo di femminicidio – punito con l'ergastolo in ogni caso e costruito su elementi soggettivo-motivazionali di difficile prova come l'odio discriminatorio o la volontà di reprimere i diritti della vittima – rischia di produrre effetti distorsivi. Da un lato, può generare rigidità applicative e disparità di trattamento rispetto all'omicidio comune e ad altri crimini d'odio (puniti con aggravanti, non come reati autonomi); dall'altro, si espone a critiche di indeterminatezza, vaghezza e indimostrabilità, potendo risucchiare nel suo vortice i principi di legalità, verificabilità processuale e proporzione.

È auspicabile, piuttosto, perseverare nella direzione già da alcuni anni intrapresa, e oggi rilanciata anche da altre disposizioni del disegno di legge qui considerato: quella che punta alla costruzione di un'architettura organica, coerente e multilivello, ossia a un modello d'intervento integrato e coeso, l'unico davvero capace di incidere sulle radici profonde della violenza di genere.

Come in ogni costruzione degna di questo nome, non è l'enfasi su un singolo pilastro a garantirne la stabilità, ma l'equilibrio dinamico tra tutte le sue componenti: dalla prevenzione culturale all'educazione al rispetto, dalla protezione giudiziaria alla formazione degli operatori, dal sostegno psicologico alla repressione penale mirata e proporzionata.